

TI_GERICHTE 38.2011.27 vom 28. Dezember 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-12-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2011.27_d20101228

FR: TI_GERICHTE 38.2011.27 du 28 décembre 2010

IT: TI_GERICHTE 38.2011.27 del 28 dicembre 2010

Regeste

A torto negato ind.per intemp.a una ditta di giardin.Non rifiuto di tale dt per il solo fatto che smesso di piovere.Va esaminato per ogni cantiere se possib.nuovam.lavorare.Da udienza dinanzi al TCA emerso che il fango impedito lavori in 2 cantieri,x cui dt a ind.Necess.ult.accert.per altri cantieri

Erwägungen

E. 6

a) Soweit Verwaltung und Vorinstanz unter dem Gesichtspunkt von Art. 43 Abs. 1 lit. a AVIG von einer Obliegenheit der Arbeitgeberfirma ausgehen, die streitigen Fassadensanierungsarbeiten generell nur ausserhalb der erfahrungsgemäss kalten Wintermonate durchzuführen, kann ihnen ebenfalls nicht gefolgt werden. Eine derartige Einschränkung der entschädigungsfähigen Arbeiten im Baugewerbe besteht praxisgemäss nicht (unveröffentlichte Urteile 13. vom 2. Juli 1997 und B. vom 11. August 1987)_ Anders als im Falle verschiedener landwirtschaftlicher Monokulturen (Art. 65 Abs. 3 AVIV) werden in den übrigen Branchen keine aussergewöhnlichen Witterungsverhältnisse vorausgesetzt. Vielmehr genügt es, dass der Arbeitsausfall witterungsbedingt eingetreten ist (ARV 1990 Nr. 7 S. 49 Erw. 4b). Folglich ist vorliegend ohne Belang, ob die Temperaturen an den in Frage stehenden Daten einer Durchschnittstemperatur entsprachen oder nicht. Entscheidend ist, dass das Ausführen der Fassadenarbeiten (Aufziehen des mineralischen Abriebs) witterungsbedingt aus technischen Gründen verunmöglicht war (vgl. ARV 1986 Nr. 29 S. 1 12 Erw. 3). Damit liegt ein anrechenbarer Arbeitsausfall im Sinne von Art. 43 Abs. 1 lit. a AVIG vor." Sempre a proposito dell'art. 43 LADI Th. Nussbaumer ("Arbeitslosenversicherung" in SBVR, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2007) rileva che: " (...) Das Wetter oder die Witterung bildet die, zentrale Anspruchsvoraussetzung. Gesetz -und Verordnung enthalten allerdings keine Umschreibung dieses Begriffes., Darunter sind die atmosphärischen Einwirkungen wie insbesondere Regen, Schnee, Hagel, Nebel Kälte, Hitze, Sturm, Nasse und Trockenheit zu verstehen. Dazu gehören auch die Folgeerscheinungen dieser Einwirkungen, beispielsweise Eis, Hochwasser, Überschwemmungen, Verschlammung, Rutschungen oder Runsenniedergänge. Der Einfluss der Witterung muss so stark sein, dass die Arbeit trotz genügender Schutzvorkehrungen aus technischen, wirtschaftlichen oder in der Person des Arbeitnehmers liegenden Gründen nicht mehr fortgeführt werden kann (vgl. Art. 43 Abs. 1 lit. b AVIG). Vorausgesetzt sind - mit Ausnahme der Sonderregelung in Art. 65 Abs. 3 AVIV keine aussergewöhnlichen Witterungsverhältnisse; es genügt, dass der Arbeitsausfall witterungsbedingt eingetreten ist." Dal canto suo B. Rubin ("Assurance-chômage". Ed. Schultess 2006, pag. 533) sottolinea che: " Il suffit que la perte de travail ait été causée exclusivement par le temps pour qu'elle soit indemnizable. Point n'est besoin que les

conditions météorologiques soient inhabituelles pour la saison. Une entreprise qui subit une perte de travail parce que des travaux préalables ont été retardés en raison des conditions météorologiques ne peut prétendre l'indemnité en cas d'intempéries. Dans ce cas de figure, le déroulement des travaux n'est pas, en lui-même, entravé par des intempéries. Une telle perte de travail peut néanmoins justifier le versement de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail si les conditions de l'art. 32 al. 1 LACI sont remplies." Questo autore a pag. 534 precisa poi quanto segue: " Mise en relation avec l'art. 43a LACI, cette disposition indique que pour entraîner l'indemnisation, l'intempérie doit toucher la sphère d'exécution du travail. En revanche, la diminution de la demande causée par les intempéries (manque de commandes ou retard du client) ne donne pas lieu à l'indemnisation. Dans cette dernière hypothèse, une couverture par le biais de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail est envisageable. En plus des cas dans lesquels le travailleur est directement exposé aux intempéries et ne peut donc plus travailler, l'art. 43 al. 1, let. B LACI considère expressément l'impossibilité technique de poursuivre le travail comme un motif de perte de travail à prendre en considération. L'impossibilité technique englobe par exemple l'impossibilité de travailler certains matériaux à basse température." In una sentenza pubblicata nella JAB-BVR 1999 pag. 466-474 il Tribunale amministrativo (Sezione delle assicurazioni sociali) del Canton Berna ha deciso che: " 2. La perte de travail est prise en considération lorsque l'on aurait travaillé sur le chantier en cause si les conditions météorologiques n'avaient pas été défavorables au cours de la période considérée. Si la perte de travail s'étend sur une période plus longue que celle qui aurait été probablement nécessaire pour exécuter les travaux de construction avec des conditions météorologiques normales, cette perte n'est plus due exclusivement aux conditions de temps défavorables mais également à d'autres raisons – par exemple au manque de contrats. Elle ne donne dès lors pas droit à l'indemnité en cas d'intempéries. (cons. 9)" In una sentenza 38.2010.29 del 27 settembre 2010, questo Tribunale ha confermato la decisione su opposizione con la quale la Sezione del lavoro ha ammesso la possibilità di versare l'indennità per intemperie soltanto per il periodo indicato dall'azienda come necessario per lo svolgimento dei lavori e si è in particolare così espresso: " (...) Nella presente fattispecie la Sezione del lavoro si è opposta parzialmente al versamento di indennità per intemperie. Tali indennità sono state rifiutate per i giorni successivi al periodo che la ditta ha indicato per la conclusione dei lavori sui diversi cantieri, al momento della prima giornata lavorativa persa (cfr. consid. 1.2). Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale, richiamata la giurisprudenza cantonale e la dottrina esposte al consid. 2.3, oltre alla presa di posizione della SECO che ha sottolineato come l'indennità per intemperie non mira ad indennizzare i giorni di maltempo in genere ma esclusivamente la perdita di lavoro che ne consegue ragione per cui deve essere indennizzata solo la durata prevista per il singolo cantiere, deve confermare l'operato dell'amministrazione (cfr. sul tema le STCA 38.2009.65 del 30 settembre 2009 e 38.2009.66 del 30 settembre 2009, contestato dalla Sezione del lavoro davanti al Tribunale federale, il quale, con sentenza 8C_913/2009 – 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009, ha dichiarato inammissibili i ricorsi rilevando in particolare che: "è vero che i motivi dei giudizi cantonali impugnati contengono delle istruzioni e delle considerazioni che a mente della ricorrente violano il diritto. I dispositivi dei giudizi medesimi non rinviano tuttavia a tali motivi, bensì al solo consid. 2.7, che in entrambe le pronunce rimprovera all'amministrazione di non aver istruito in modo sufficiente la causa. In una simile ipotesi, l'amministrazione non è tenuta a rendere una decisione contraria al diritto". (Vedi pure STCA 38.2010.35 del 29 settembre 2010) 2.5. Sulla base dell'art. 45 cpv. 1 LADI il

Consiglio federale disciplina la procedura di annuncio. Secondo l'art. 45 cpv. 4 LADI, invece, il servizio cantonale, se ha dubbi sulla computabilità della perdita di lavoro, procede agli adeguati chiarimenti. Se non considera computabile la perdita di lavoro o se l'annuncio è tardivo, si oppone mediante decisione al pagamento dell'indennità per intemperie. Esso informa, in ogni caso, il datore di lavoro e la cassa da questo designata. Nella già citata Circolare della SECO figurano le seguenti indicazioni: " G8 L'autorité cantonale vérifie, sur la base d'un calendrier météorologique ou d'autres moyens appropriés, si l'on peut effectivement admettre qu'il n'était pratiquement pas possible de travailler en raison des conditions météorologiques pendant les jours indiqués par l'employeur. G9 L'autorité cantonale vérifie, sur la base des documents de l'entreprise, si le chantier existe effectivement et si la durée d'exécution du mandat indiquée par l'employeur j' (question 5 du formulaire "Avis de l'interruption de travail pour cause d'intempéries") est plausible. Elle vérifie en outre si le nombre de collaborateurs indiqué sur le formulaire semble plausible eu égard à la grandeur du chantier et au volume de travail. Si le nombre de jours de travail et le nombre de travailleurs annoncés par l'employeur semblent exagérés par rapport au chantier et au volume de travail, seule la perte de travail vraisemblable sera prise en considération. Dans le doute, l'autorité cantonale clarifiera la question auprès de l'employeur." 2.5. Nella presente fattispecie la Sezione del lavoro si è opposta al versamento di indennità per intemperie per il giorno 11 novembre 2010, in quanto quel giorno non pioveva. La ditta ricorrente, pur riconoscendo che quel giorno non vi sono state precipitazioni, sostiene di non avere comunque potuto svolgere la sua attività nei cantieri annunciati a causa della presenza di fango. Al proposito, nel corso del dibattimento del 17 giugno 2011 il datore di lavoro ha fornito le seguenti dettagliate indicazioni: " (...) Riguardo alla mancata richiesta di indennità per i giorni immediatamente successivi al 15 novembre, il sig. RI 1 rileva che in quell'occasione aveva del lavoro al coperto per cui non ha presentato nessuna richiesta. Lo ha fatto pure in gennaio e febbraio. Infatti il tempo era freddo ma soleggiato. Egli sottolinea che è praticamente impossibile entrare a lavorare con dei mezzi sui cantieri o impiantare o seminare quando vi è una grande quantità di fango. Anche in ottobre, che pure ha piovuto, la ditta non ha inoltrato domanda di indennità. Il sig. RI 1 rileva in particolare che è praticamente controproducente effettuare dei lavori presso clienti privati in mezzo al fango dopo alcuni giorni di pioggia. I lavori sono malfatti e devono essere migliorati in seguito, ciò che economicamente non è per niente conveniente. Il sig. _____ rileva che l'interesse (recte: l'interesse) nella sentenza del Tribunale deriva dal fatto che in caso di fango il lavoratore non è direttamente esposto alle intemperie ma soltanto indirettamente, ragione per cui tale questione va chiarita. Al riguardo il sig. RI 1 richiama gli art. 43 LADI e 65 OADI, dove si parla anche di "umidità". Riguardo ai singoli cantieri il sig. RI 1 fornisce le seguenti precisazioni: - Ex _____: Stavamo mettendo la terra, impiantando e seminando. Stavamo terminando il cantiere. Il terreno è diventato inzuppato per la pioggia (trattandosi di terra nuova) ed in novembre occorrono 3-4 giorni per asciugare. Inoltre se si pianta quando è bagnato vi è ristagno d'acqua e dopo alcuni mesi le piante posso morire. Il presidente del TCA manifesta al sig. _____ il suo stupore per il fatto che un tema di questa natura, che sembra essere un classico, non è mai stato affrontato dalla Sezione del lavoro negli anni passati. Il presidente del TCA formula l'ipotesi, visto che dei casi simili non sono mai arrivati in Tribunale fino ad oggi, che tali domande venivano in passato accolte. - Palazzina condominiale _____: La palazzina era finita, stavamo mettendo un mucchio di terra, dovevamo mettere il terreno a rotoli (come una moquette; sono dei tappeti di 1 x 0.40 metri). Purtroppo con il terreno inzuppato

l'acqua schizza via quando si deve effettuare questa operazione. Si deve preparare il terreno con sabbia e poi si srotola questo tappeto (che arriva da _____) e che va posato subito (altrimenti si rovina), poi va rullato per fare in modo che il contatto della zolla con il terreno sia perfetta. Riguardo alla domanda del 30.11.2010, il sig. RI 1 conferma che in effetti questa zollatura all'inizio non era prevista. - _____: E' stata effettuata una costruzione con alluminio. I lavori sono stati parecchio difficoltosi vista la configurazione. Anche qui dovevamo da una parte portare a livello il terreno per procedere alla seminagione e per quel che riguarda la scarpate dovevamo posare con delle "graffe" dei rotoli di "Sedun" pre-coltivato. Anche in questo caso l'11 novembre non abbiamo lavorato in quanto il terreno era troppo bagnato. - Manutenzione di privati: Questi lavori sono ancora più complicati di quelli precedenti in quanto nei giardini privati, i giardinieri si muovono avanti e indietro con gli scarponi e rovinano il terreno. Il sig. RI 1 precisa di avere annunciato solo 10 dei 25 cantieri, in quanto gli altri hanno potuto continuare a lavorare. (...)" (Doc. X, pag. 2-3) La Sezione del lavoro non contesta le affermazioni del datore di lavoro (cfr. STF 9C_696/2009 del 15 marzo 2010: "la teneur de ces allégations n'a pas véritablement été remise en cause par le service recourant qui n'a pas exigé que la preuve soit administrée à leur propos."). Richiamate le direttive della SECO l'amministrazione ritiene tuttavia corretto opporsi alla domanda d'indennità per intemperie in quanto, in presenza di solo fango, senza precipitazioni, i lavoratori non sono più direttamente esposti alle intemperie per cui un presupposto per il diritto all' indennità non sarebbe realizzato. Questo punto di vista non può essere fatto proprio dal TCA. Infatti è evidente che dei giardinieri attivi sui diversi cantieri sono direttamente esposti alle intemperie (cfr. art. 43 cpv. 1 lett. a LADI), a differenza, ad esempio, del personale amministrativo come giustamente precisa la Circolare della SECO (cfr. consid. 2.3). Non è dunque possibile rifiutare il diritto alle indennità per intemperie ai giardinieri per il solo fatto che ha smesso di piovere. Bisogna invece esaminare dettagliatamente in ogni singolo cantiere, anche per evitare possibili abusi, se il lavoro era di nuovo possibile oppure no. Nel caso concreto, nel corso dell'udienza, è emerso con evidenza che la presenza di fango non ha tecnicamente permesso alla ditta (cfr. art. 43 cpv. 1 lett. b LADI) di svolgere i lavori programmati per l'11 novembre 2011 nei cantieri di _____, di _____ e di _____. Secondo il TCA, l'amministrazione si è dunque opposta, a torto, al riconoscimento del diritto ad indennità per intemperie per questi cantieri. Per quel che concerne invece i lavori di manutenzione ("potatura invernale, pulizia generale, taglio rami rotti, concimazioni, ripristino aiuole, tagli di formazione cespugli e arbusti") presso altri 8 privati (cfr. Doc. H), secondo questo Tribunale, sono necessari ulteriori approfondimenti, relativamente a ogni cantiere e in funzione dei lavori previsti, per stabilire se la presenza di fango impediva oppure no il normale svolgimento dell'attività lavorativa l'11 novembre 2011. Gli atti sono dunque rinviati alla Sezione del lavoro affinché effettui i necessari approfondimenti e prenda una nuova decisione. La decisione su opposizione del 21 febbraio 2011 deve pertanto essere annullata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.